




MEMO

**SANZIONI ALLA RUSSIA: GLI USA
PUNISCONO SOGGETTI ITALIANI.
POSSIBILI CONSEGUENZE IN
BASE ALLE NORME EUROPEE**





Con provvedimento del 23 agosto 2024 il dipartimento di Stato e il dipartimento del tesoro USA hanno sanzionato, tramite l'ufficio competente OFAC (Office of Foreign Assets Control), circa 400 imprenditori nel mondo, accusati di aver violato le norme e le sanzioni USA avverso la Russia per l'aggressione alla Ucraina.

Tra i sanzionati vi sono allo stato quattro persone fisiche e due società italiane. La vicenda è particolarmente interessante da un punto di vista giuridico, per le implicazioni che potrà avere in futuro anche per gli imprenditori italiani; questi ultimi devono infatti intendere la portata delle sanzioni e l'importanza del rispetto delle stesse, per evitare gravosi danni.

I fatti secondo OFAC e le fattispecie sanzionate di Società Sanzionata 1 (SS1)

Il 22 dicembre 2022, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva sanzionato alcune entità russe per aver operato nel settore marino e militare dell'economia della Federazione Russa.

La sanzione USA comporta il divieto di fornire beni o servizi a queste entità o aiutarle ad aggirare i divieti.

Nonostante questo provvedimento, l'OFAC avrebbe rilevato che il socio unico e amministratore della società italiana Società Sanzionata 1 (SS1), si sarebbe adoperato per aggirare le sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea.

In particolare, SS1 avrebbe assistito e fornito sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo alle entità russe coinvolte, e fornito beni o servizi a loro favore, anche tramite un proprio distributore asiatico nell'approvvigionamento di apparecchiature a duplice uso per gli utenti finali russi.

OFAC ha quindi sanzionato sia la società SS1 sia il suo amministratore e socio unico.



Effetti della sanzione USA

Come conseguenza della sanzione comminata da OFAC la società SS1 e il suo amministratore non potranno importare o esportare beni dagli USA né tantomeno commercializzare in dollari. La sanzione USA comporta il divieto per terzi di fornire beni o servizi all'entità colpita dalla misura sanzionatoria (quindi a SS1) e\o aiutarla ad aggirare i divieti.

Inoltre, la sanzione implica altresì il divieto per le banche che hanno rapporti con gli USA o che trattano USD di avere contatti finanziari con la società sanzionata. Ne deriva che vi potranno essere difficoltà della società SS1 a correlarsi con gli istituti finanziari italiani, per qualunque operazione finanziaria.

Valutazione fattispecie in relazione alle sanzioni UE e possibili conseguenze

Interessante appare valutare se la condotta asseritamente attuata da SS1 e il suo amministratore - secondo OFAC - possa aver violato le sanzioni europee.

Le domande a cui rispondere sarebbero quindi: quali prescrizioni sarebbero state violate e che sanzioni penali rischierebbero i trasgressori?

OFAC afferma che sarebbero stati venduti a società Russe beni dual use, cioè per uso militare e civile, procurati dai soggetti sanzionati e venduti tramite il distributore asiatico.

In questo caso si potrebbe ipotizzare la violazione del Regolamento n. 833 del 2014.

Tale violazione potrebbe avere rilevanza penale, con la previsione di reclusione fino a 6 anni, la multa fino a € 250.000 di multa e la confisca obbligatoria dei profitti dell'operazione.

I fatti secondo OFAC e le fattispecie sanzionate di Società Sanzionata 2 (SS2)

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sanzionato nel giugno 2024 un soggetto russo per essersi prodigato a facilitare la spedizione di macchinari attraverso varie società di intermediazione di paesi terzi per gli utenti finali della difesa russa.



Secondo OFAC il produttore italiano di macchine utensili società SS2, avrebbe lavorato a stretto contatto con il soggetto russo per soddisfarne gli ordini a favore delle società della difesa russa ed eludere le sanzioni. Conseguentemente OFAC risulta aver sanzionato SS2, il suo proprietario e amministratore delegato e il direttore marketing di SS2. La motivazione è quella di aver cooperato con il soggetto russo per aver operato nel settore manifatturiero dell'economia della Federazione Russa e venduto a società russe macchine utensili.

Effetti della sanzione USA

Le sanzioni USA per SS2 e i suoi due funzionari sono le medesime indicate per la società SS1.

Valutazione fattispecie in relazione alle sanzioni UE e possibili conseguenze

Anche in questo caso, se la condotta asserita da OFAC fosse provata, quali sanzioni europee sarebbero state violate e che tipo di sanzioni penali potrebbero rischiare i trasgressori?

OFAC afferma che SS2 e i suoi 2 funzionari avrebbero venduto a società Russe grandi quantità di macchinari per la lavorazione del metallo. Tali macchinari, a quanto dice OFAC, non pare rientrino nei beni dual use (di cui si è già detto nel caso che precede). Peraltro, dalla descrizione fornita da OFAC sembrerebbe intendersi che il codice TARIC (codice doganale) dei macchinari forniti potrebbe classificarli come beni che rafforzano il settore tecnologico russo o la produzione di armi in Russia.

Se così fosse, anche in tal casi si potrebbe parlare di violazione del Regolamento n. 833 del 2014.

Tale condotta potrebbe avere rilevanza penale con la previsione di reclusione fino a 6 anni, la multa fino a €250.000 di multa e la confisca dei profitti obbligatoria.



I fatti secondo OFAC e le fattispecie sanzionate del 4° Italiano Sanzionato (IS4)

OFAC sostiene che un soggetto italiano IS4 potrebbe essere stato coinvolto in una rete di approvvigionamento che coinvolgerebbe un facilitatore medio orientale per l'acquisto di oltre 150 milioni di dollari di attrezzature militari, munizioni e ordigni per l'esercito russo da potenziali fornitori in Africa, Asia, Caucaso, Asia centrale e Iran.

In particolare, IS4 avrebbe collaborato con un soggetto medio orientale - presidente del consiglio di amministrazione di una società di munizioni, armi e materiale militare - per l'approvvigionamento di munizioni e armi con probabile uso finale russo. Il sig. IS4 avrebbe anche lavorato per l'approvvigionamento di microelettronica e chip per gli utenti finali russi.

OFAC ha sanzionato il sig. IS4 ai sensi dell'E.O. 14024 per operare o aver operato nel settore della difesa e dei materiali e tecnologie correlati dell'economia della Federazione Russa.

Effetti della sanzione USA

Come conseguenza della sanzione, il sig. IS4, ed anche le società che controlla, potrebbero avere conseguenze simili a quelle descritte per i casi che precedono, cioè non potranno importare o esportare beni dagli USA, né tantomeno commercializzare in dollari e potranno avere difficoltà a correlarsi con gli istituti finanziari italiani, per qualunque operazione finanziaria.

Valutazione fattispecie in relazione alle sanzioni UE e possibili conseguenze

Anche in questo caso, se la condotta asserita da OFAC fosse provata, quali sanzioni europee sarebbero state violate e che tipo di sanzioni penali potrebbero rischiare i trasgressori?

OFAC afferma che il sig. IS4 avrebbe procurato componenti di microelettronica e chip per gli utenti finali russi. Probabilmente anche in questo caso i prodotti che avrebbe venduto il sig. IS4, secondo il codice TARIC, potrebbero essere beni che rafforzano il settore tecnologico russo o la produzione di armi in Russia.



Se così fosse sarebbe possibile individuare la violazione del Regolamento n. 833 del 2014. Tale violazione potrebbe avere rilevanza penale in Italia, con la previsione della reclusione fino a 6 anni, la multa fino a € 250.000 di multa e la confisca dei profitti obbligatoria.

Conclusioni

L'individuazione di una violazione di sanzioni UE può derivare da molti enti accertatori e gli imprenditori devono costruire un sistema di autocontrollo e compliance che dimostri il rispetto delle sanzioni e la loro buona fede di ossequio alla norma.

L'omessa compliance può portare a importanti ostacoli a proseguire gli affari oltre che gravose conseguenze giudiziarie penali.



Because we care

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Clădirea Domus II
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116
Etaj 2, Sector 1
010119 București
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com